

PARTE SPECIALE – Reati derivanti da pratiche di mutilazione dei genitali femminili ai sensi dell'art. 25 quater 1 del D.Lgs. 231/2001

La Legge 9 gennaio 2006, n. 7 “Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 2006, n. 14, ha introdotto l'art. 25 quater 1 al D.Lgs. 231/2001.

L'articolo 25 quater 1 del D.Lgs. 231/2001, rubricato “Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili”, così recita:

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583 bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

L'art. 25 quater 1 è pertanto applicabile nei casi in cui vengano commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente i reati previsti dall'art. 583 bis del Codice Penale.

Art. 583 bis Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili¹

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

1) la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale².

¹ Articolo inserito dall'art. 6, co. 1, L. 9 gennaio 2006, n. 7.

² Numero così modificato dall'art. 93, comma 1, lettera s), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno³.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

Tale ipotesi di reato è di tipo “comune” in quanto può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti incriminati sopra descritti.

Si precisa che:

- la condotta si sostanzia nel cagionare una mutilazione degli organi genitali femminili (clitoridectomia, escissione e infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo) dalla quale deriva una menomazione sessuale ovvero una malattia nel corpo o nella mente;
- l'elemento soggettivo è il dolo generico, inteso come coscienza e volontà di provocare a taluno lesioni personali;
- l'oggetto delle condotte penalmente rilevanti è costituito dalle attività poste in essere dalla Società o da sua unità organizzativa, al fine di consentire o agevolare i propri clienti (ad esempio case di cura) nello svolgimento di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili in assenza di esigenze terapeutiche che lo prescrivano.

³ Comma aggiunto dall'art. 4, L. 1 ottobre 2012, n. 172.